

CONVENZIONE

disciplinante l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa inerente la realizzazione del progetto europeo NISO – Programma FRAC

In esecuzione della determinazione dirigenziale R.U. del, per le motivazioni in essa riportate e in relazione alle funzioni del Dipartimento IX “Servizi Sociali” relative alla realizzazione del progetto NISO – programma FRAC, finanziato dalla Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea, presso la sede della Provincia di Roma, in data, viene sottoscritta la presente convenzione disciplinante i rapporti tra la Provincia di Roma e la D.ssa Ilaria Lener, nata a Caserta, il 25/10/1974, C.F. LNRLRI74R60B963T, in seguito denominata “il collaboratore”, ai sensi dell’art. 32, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in Legge 248 del 4 agosto 2006 e delle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile in quanto compatibili con la natura del presente incarico.

Art. 1

Il collaboratore con il presente atto assume l’incarico, senza vincolo di subordinazione, di collaborazione coordinata e continuativa quale esperto assistente tecnico area financial management presso il Dipartimento IX “Servizi Sociali”, per la realizzazione del programma di lavoro consistente nelle attività di gestione del finanziamento comunitario del progetto NISO – programma FRAC, delle attività di rendicontazione e di supporto finanziario al Coordinatore ed ai partner di progetto, di supporto alle attività amministrativo-contabili da realizzarsi da parte della Provincia di Roma, al fine di garantire l’ottimale gestione del suddetto finanziamento del progetto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 9/2 del 16/02/2011.

In particolare il collaboratore dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- Monitoraggio dell’implementazione del contratto di sovvenzione;
- Monitoraggio dei flussi finanziari del progetto e dell’utilizzo dei fondi disponibili;
- Gestione dei rapporti con le istituzioni referenti al fine di garantire la risoluzione delle problematiche di gestione finanziaria;
- Coordinamento ed assistenza al coordinatore del progetto ed ai partner nella predisposizione della documentazione finanziaria;
- Redazione di report finanziari in lingua inglese;
- Controllo dei costi e dell’utilizzo delle risorse finanziarie ed umane del coordinatore del progetto e dei partners;

- Supporto agli uffici amministrativi della Provincia di Roma per il corretto svolgimento delle attività amministrative, nel rispetto delle regole finanziarie proprie del programma FRAC e stabilite dall'ente finanziatore;
- Supporto nella richiesta e valutazione dei preventivi per eventuali servizi e forniture;
- Supporto nella gestione del partenariato, dei sostenitori e dei beneficiari in collaborazione con il gruppo di lavoro interno ed eventuali consulenti esterni;
- Supporto ai compiti del Dipartimento IX, quali: gestioni di reti, valutazione delle attività, sviluppo delle metodologie di lavoro ecc.;

Il progetto prevede il raggiungimento di risultati specifici per ognuna delle fasi di progetto, che risultano essere:

Fase 1: dalla sottoscrizione del contratto al 30 settembre 2011;

Fase 2: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011;

Fase 3: dal 1° gennaio al 31 marzo 2012;

Fase 4: dal 1° aprile al 30 giugno 2012;

Fase 5: dal 1° luglio al 30 settembre 2012;

Fase 6: dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2013.

Art. 2

Il collaboratore deve eseguire personalmente l'incarico assunto, sotto il coordinamento del Direttore del Dipartimento IX "Servizi Sociali" della Provincia di Roma.

Nell'assolvimento del proprio incarico, il collaboratore, secondo gli indirizzi del Direttore del Dipartimento IX dovrà riferire periodicamente al medesimo sulle iniziative intraprese, le attività svolte, come indicate all'art. 1, comma 2, e gli obiettivi raggiunti attraverso la produzione di relazioni scritte con le seguenti specifiche:

- Fase 1: gestione dell'avvio amministrativo del progetto, redazione consortium agreement, definizione aspetti finanziari da presentare nel corso del kick off meeting e del meeting di progetto previsto (Amsterdam), supporto nel trasferimento dei fondi ai partner; svolgimento delle attività di carattere amministrativo-finanziario previste dal progetto;
- Fase 2: svolgimento e rendicontazione delle attività previste dal progetto; coordinamento finanziario del progetto;
- Fase 3: svolgimento e rendicontazione delle attività previste dal progetto; coordinamento finanziario del progetto;
- Fase 4: svolgimento e rendicontazione delle attività previste dal progetto; coordinamento finanziario del progetto;

- Fase 5: svolgimento e rendicontazione delle attività previste dal progetto; coordinamento finanziario del progetto;
- Fase 6: svolgimento e rendicontazione delle attività previste dal progetto; coordinamento finanziario del progetto, relazione e report conclusivi;

Art. 3

Il collaboratore, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, non avrà alcun vincolo di subordinazione nei confronti di alcun dipendente dell'Ente, potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con il committente sui tempi e sui modi della prestazione.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del progetto NISO – programma FRAC e della Provincia di Roma – Dipartimento IX, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.

Le parti concordano nell'escludere di instaurare, con il presente contratto, un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4

Il collaboratore si impegna, quando ritenuto necessario dal Direttore del Dipartimento IX, a prestare la propria attività nella sede del Dipartimento, in via di Villa Pamphili n. 100, 00152 - Roma, nonché nelle varie località di ambito nazionale e/o europeo individuate nel progetto NISO.

Art. 5

Il collaboratore nell'espletamento del presente incarico non è tenuto all'osservanza di alcun particolare orario. Tuttavia, è tenuta ad assicurare il necessario raccordo in relazione al perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di continuità.

Art. 6

L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito si concluderà il 31 gennaio 2013, data di conclusione del Progetto NISO, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, fatta salva la previsione di cui all'art. 9 della Convenzione medesima.

Eventuali altre attività esercitate dall'incarico devono, comunque, essere compatibili con il rapporto instaurato con la Provincia di Roma.

Art. 7

La Provincia di Roma erogherà al collaboratore un compenso stabilito nella misura forfettaria di €16.000,00, onnicomprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del collaboratore e di quelli a carico del committente e delle ritenute di legge, da erogare **in sei rate**, previo adempimento di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della presente convenzione, come di seguito indicato:

- Compenso lordo: €13.313,93;
- Contributo 2/3 INPS a carico dell'Amministrazione: €1.508,90;
- Contributo 2/3 INAIL a carico dell'Amministrazione: €45,49;
- IRAP a carico dell'Amministrazione: €1.131,68.

Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre.

I pagamenti saranno effettuati a fronte dell'attività svolta e dei risultati parziali conseguiti attestati dal committente e saranno suddivisi in 6 rate corrispondenti alle 6 fasi progettuali. Il compenso indicato in tabella è onnicomprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del collaboratore e di quelli a carico del committente e delle ritenute di legge come di seguito specificato:

Fase 1: dalla sottoscrizione del contratto al 30 settembre 2011	€ 3.500,00
Fase 2: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011;	€ 2.500,00
Fase 3: dal 1° gennaio al 31 marzo 2012;	€ 2.500,00
Fase 4: dal 1° aprile al 30 giugno 2012;	€ 2.500,00
Fase 5: dal 1° luglio al 30 settembre 2012.	€ 2.500,00
Fase 6: dal 1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013	€ 2.500,00
TOTALE	€16.000,00

Il Direttore del Dipartimento IX dovrà accompagnare la richiesta di liquidazione con l'asseverazione circa la regolare esecuzione della fase o dell'intero progetto.

Art. 8

Il collaboratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, relative alle trasferte necessarie per la natura dell'incarico, preventivamente e debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute e ammissibili nell'ambito del programma FRAC. Le spese non documentate, non preventivamente autorizzate e non rendicontabili nell'ambito del Progetto NISO – programma FRAC non danno diritto al rimborso.

Art. 9

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio, maternità, identificati in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori, non vi sarà a carico del collaboratore alcun vincolo di prestazione.

Nei casi in cui si verificano eventi quali, malattia, infortunio e maternità, si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- art. 2, comma 26, legge. n. 335/95, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separate presso l'INPS, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- d.lgs. n. 151/01 e decreto interministeriale 4/04/2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare;
- art. 51, comma 1 legge 488 del 23/12/1999, che, ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- art.5 d.lgs. n. 38/2000 che, ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative, l'obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali quelli sopra indicati, la prestazione resterà sospesa salvo che la malattia o l'infortunio non per causa di servizio si protragga per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile; in tal caso il committente può recedere dal contratto.

In caso di infortunio sul lavoro la prestazione sarà sospesa fino alla completa guarigione clinica e, comunque, non oltre la scadenza naturale del contratto.

Il collaboratore dovrà, in generale, documentare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al committente, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

Art. 10

Al collaboratore è riconosciuto, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità, previo consenso del committente, di interrompere la prestazione fino ad un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno solare, senza che questo comporti interruzione o sospensione dell'efficacia del contratto stipulato.

Nel caso di matrimonio, sarà concessa al collaboratore una sospensione della prestazione per un periodo massimo di 15 giorni continuativi di calendario, su richiesta scritta dell'interessato da far

pervenire almeno 30 giorni prima dell'interruzione della prestazione e previo consenso del committente.

Art. 11

Ove il collaboratore non proceda all'espletamento dell'incarico a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla presente convenzione, l'Ente si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'incaricato dovrà conformarsi agli indirizzi impartiti.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Provinciale potrà recedere dalla convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 12

La Provincia di Roma può recedere dalla presente convenzione, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, sia in caso di inadempimento dell'incaricato, sia ove venga meno il rapporto fiduciario, tenendo indenne l'incaricato delle spese e del lavoro eseguito.

Il collaboratore ha diritto di recedere per giusta causa, salvo restituzione delle somme a corrispettivo già percepite, con diritto di trattenere le somme occorrenti a rimborso delle spese sostenute a titolo di compenso per l'opera svolta fino al momento del recesso, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente.

Il recesso dell'incaricato deve, comunque, essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Amministrazione Provinciale.

Art. 13

Compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, il collaboratore può svolgere le sue attività a favore di più committenti dandone comunicazione scritta al committente il quale valuterà che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al Servizio o che non si tratti di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio all'Ente.

I prodotti realizzati nell'ambito del presente contratto restano di esclusiva proprietà del Committente.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 14

Il committente dichiara che i dati relativi al collaboratore verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

Il collaboratore con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente e autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.

Art. 15

Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a eseguire non rientrano nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

Art. 16

In caso di inadempimento trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia di cui una consegnata a mani proprie all'incaricato.
Roma li.....

Il Collaboratore
D.ssa Ilaria Lener

PROVINCIA DI ROMA
Il Direttore del Dipartimento IX - Servizi Sociali
D.ssa Ornella Cherubini